plina dei prezzi valide per la prima tappa si applicano per tutti i prodotti in questione durante il periodo interinale.

Ai fini della conversione di detti prezzi portoghesi in ECU, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica si terrà conto, al momento della loro attualizzazione durante il periodo interinale, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente.

Inoltre, qualora il valore dell'escudo vari rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi comuni e quello dell'applicazione dei prezzi in Portogallo, si terrà conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione sopra menzionate.

Per quanto concerne i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, ai fini della conversione dei prezzi portoghesi in ECU si applica la norma prevista dall'articolo 265, punto 1, lettera a), ultimo comma.

Dichiarazione comune

relativa al programma di azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo

Il programma di azione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe a norma dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, allo scopo di realizzare gli obiettivi specifici durante la prima tappa di transizione, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al più tardi un mese prima della data di adesione; questo programma viene pubblicato nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Dichiarazione comune

relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo

1. Le misure transitorie di cui all'articolo 258 dell'atto di adesione sono addottate conformemente alle modalità o agli orientamenti convenuti, se del caso, nell'ambito della conferenza.

2. Le disposizioni relative ai periodi rappresentativi o di riferimento di cui

— all'articolo 236 e agli articoli che vi fanno riferimento,

— agli articoli 291, paragrafo 1, 304, paragrafo 1, secondo trattino, 305, paragrafo 1, 306, paragrafo 1 e 307, paragrafo 1,

sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza.
